

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2973 del 25/06/2020
Oggetto	OGGETTO: L.R. N° 7/2004, CAPO II. IMPRESA INDIVIDUALE "IMPRESA EDILE LOMBARDELLI DI LOMBARDELLI LUCA". CAMBIO DI TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI TERRENO DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME ARDA IN COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA (PC) RILASCIATA ALL'IMPRESA EDILE LOMBARDELLI DI LOMBARDELLI LUCA E DANIELE S.N.C CON ATTO N° 5348 DEL DEL 16/20/2018 - SISTEB: PC18T0046/20VR01 6 SINADOC 9296/20.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3073 del 25/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno venticinque GIUGNO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. N° 7/2004, CAPO II. IMPRESA INDIVIDUALE “IMPRESA EDILE LOMBARDELLI DI LOMBARDELLI LUCA”. CAMBIO DI TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI TERRENO DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME ARDA IN COMUNE DI LUGAGNANO VAL D’ARDA (PC) RILASCIATA ALL’IMPRESA EDILE LOMBARDELLI DI LOMBARDELLI LUCA E DANIELE S.N.C CON ATTO N° 5348 DEL DEL 16/20/2018 - SISTEB: PC18T0046/20VR01 – SINADOC 9296/20.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”,
- la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”,
- la Legge 7/8/1990, n. 241 smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”,
- la L.R. 14/4/2004, n. 7, Capo II “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n° 1694 del 2017 – n° 1740 del 2018;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale”,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,

- la LR. 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 con la quale è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e demanio idrico;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n° 5348 del 16/10/2018, avente ad oggetto “PROC. PC18T0046 - IMPRESA EDILE LOMBARDELLI DI LOMBARDELLI LUCA E DANIELE S.N.C. - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI TERRENO DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME ARDA IN COMUNE DI LUGAGNANO VAL D’ARDA (PC) – L.R. N° 7/2004, CAPO II”.

VISTA: la domanda acquisita al prot. ARPAE n° 27865 del 20/02/2020 con la quale il sig. Lombardelli Luca (C.F. LMB LCU 80H30D11H), in qualità di titolare dell’Impresa Individuale “Impresa Edile Lombardelli di Lombardelli Luca”, con sede legale in Lugagnano Val d’Arda (PC), cap.29018 Via Martin Luther King n° 7 – (P.I.V.A. 01799710338), ha comunicato il decesso del signor Lombardelli Daniele ed ha, conseguentemente, chiesto il cambio di titolarità dell’atto di concessione sopra descritto in capo alla propria Impresa Individuale;

PRESO ATTO della documentazione allegata all’istanza a giustificazione della motivazione del cambio di titolarità (*Certificato del Comune di Lugagnano Val d’Arda attestante il decesso del signor Lombardelli Luca in data 30/09/2019 e Visura Camerale di iscrizione al registro delle imprese della ditta “Impresa edile Lomabrdelli di Lombardelli Luca”*);

DATO ATTO che il Richiedente

- in data 19/02/2020 ha provveduto ad effettuare il pagamento di euro 75,00 a titolo di spese di istruttoria;
- risulta in regola con il pagamento dei canoni annuali dovuti;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n° 88839 del 19/06/2020 ha fatto pervenire il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è assoggettata la presente concessione, debitamente firmato e sottoscritto per accettazione in data 19/06/2020;

DATO ALTRESÌ' ATTO che non sussistono variazioni nell'estensione dell'area demaniale occupata e nella tipologia di uso rispetto alla concessione vigente, come risulta da nota assunta al prot. ARPAE PG/2020/67924;

CONSIDERATO che all'interno del precedente atto n° 5348 del 16/10/2018 sono state rilevate delle imprecisioni dovute a meri errori materiali (*incongruenze fra i codici SISTEB riportati e le date di scadenze indicate nell'atto e nell'allegato disciplinare, omessa indicazione della sede legale della ditta e del legale rappresentante*) che si ritiene opportuno, in questa sede, correggere;

RESO NOTO CHE:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO CHE, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio

Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per accogliere la summenzionata istanza presentata dal sig. Lombardelli Luca e procedere, quindi, al cambio di titolarità della concessione citata in oggetto (cod. proc. PC18T0046/20CT01);

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

- 1) **di assentire**, sulla base delle motivazioni in premessa indicate, fatti salvi i diritti di terzi, all'Impresa Individuale "Impresa Edile Lombardelli di Lombardelli Luca", con sede legale in Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC), cap. 29028 via Martin Luther King n° 7 – C.F.: LMBLCU80H30611H - P.I.V.A. 01799710338 - il cambio della titolarità della concessione, in precedenza rilasciata, con Determina Dirigenziale n° 5348 del 16/10/2018, all'Impresa Edile Lombardelli di Lombardelli Luca e Daniele S.n.c. (nuovo codice procedimento PC18T0046/20VR01), avente le seguenti caratteristiche:
 - la concessione concerne l'occupazione di area demaniale, pertinenza idraulica del torrente Arda, in Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC), ad uso area cortilizia aziendale (con transito e sosta automezzi)
 - l'area demaniale occupata è pari a mq. 644,38 circa e identificata al N.C.T. del Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC) al foglio 19 , fronte mappale 430, come da planimetria che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) **di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal nuovo concessionario in data 19/06/2020.;
- 3) **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare;

4) **di confermare che la concessione è valida fino al 31/12/2025** (scadenza già stabilita con la già citata D.D. n° 5348/2018)

5) **di stabilire che:**

- il canone annuo è determinato in **euro 174,00-;**
- l'importo del canone annuo è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015;

DA' ATTO CHE

- 1) la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- 2) la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- 3) per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- 4) la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- 5) il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia ° 44616 del 27.07.1999;

RENDERE NOTO CHE:

- 1) si provvederà a notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- 2) ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpa Emilia alla sezione "amministrazione trasparente" ai sensi

dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di Arpae;

- 3) avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del d Lgs n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del RD n° 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Piacenza
dott.a Adalgisa Torselli
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione cod. proc. PC18T0046 a favore della ditta individuale - Impresa Edile Lombardelli di Lombardelli Luca - Codice fiscale LMBLCU80H30D611H – P.iva 01799710338 – con sede legale in Lugagnano Val d’Arda (PC) via Martin Luther King n° 7, ai sensi della L. R. n. 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i..

Art. 1 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto il cambio di titolarità della concessione n. DET-AMB-2018-5348 del 16/10/2018 relativa all’occupazione di aree demaniali in sponda sinistra del torrente Arda in comune di Lugagnano Val d’Arda (PC). La superficie dell’aree, come da elaborato planimetrico allegato, risulta di mq 644,38 ed è identificata catastalmente al foglio 19 fronte mappale 430 del N.T.C. del comune di Lugagnano Val d’Arda (PC), da utilizzare come area cortiliva compreso il transito e il parcheggio di automezzi. Il cambio di titolarità è dovuto al decesso del socio Lombardelli Daniele della “impresa Edile Lombardelli di Lombardelli Luca e Daniele s.n.c.”, come da documentazione presentata alla istanza di cambio.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia come stabilito nell’atto di concessione n. DET-AMB-201-5348 del 16/10/2018 sino al **31/12/2025**. Potrà essere rinnovata, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta dell’interessato da inoltrarsi prima della scadenza. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, alla cessazione dell’occupazione ha l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall’Amministrazione Concedente.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione: la destinazione d'uso diversa da quella concessa; il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del Disciplinare; la sub concessione a terzi; mancato pagamento di due annualità di canone.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale come quantificato dalla concessione n. DET-AMB-2018-5348 del 16/10/2018 per il 2020 in **€ 174,00.**

Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi

dell'art.8 della L.R. n. 2/2015;

2) A partire dal 2021 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;

3) L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, individuato ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 L.R. n.7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, pari a **€ 250,00** è stato versato in data 11/10/2018. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;

4) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda all'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1) La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e

con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.

2) Il concessionario è costituito Custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

3) Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :

- la salvaguardia delle opere idrauliche del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone.

4) E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po .

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti, assunto con prot. ARP AE n.12865 del 21/08/2018 e allegato come atto endoprocedimentale alla concessione n. DET-AMB-2018-5348 del 16/10/2018 e di seguito riportate:

1. "all'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica mediante riporto o asportazione di materiale di qualsiasi natura e consistenza";
2. "è vietata la costruzione di qualsiasi manufatto e baracche anche a carattere provvisorio e l'area non potrà essere recintata";
3. l'eventuale taglio di vegetazione nella fascia di rispetto dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti".

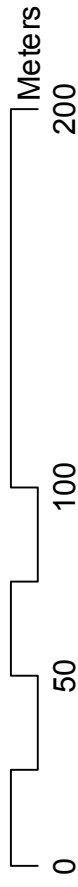
Art. 8 - Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs.196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal Concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

Art. 9 - Decorrenza della validità del provvedimento

Il presente Disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARP AE.

Disciplinare firmato per presa visione ed accettazione in data 19/06/2020 dal sig LOMBARDELLI Luca (C.F. LMBLCU80H30D611H) titolato alla firma degli atti della impresa edile Lombardelli di Lombardelli Luca.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.